



## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 123

Adunanza 19 febbraio 2007

L'anno duemilasette il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 18:20 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Daniele Gaetano BORIOLI, Giovanni CARACCILOLO, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanni OLIVA, Giovanna PENTENERO, Bruna SIBILLE, Giacomino TARICCO, Mario VALPREDA, ~~Andrea BAIRATI, Sergio DEORSOLA,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BAIRATI, DEORSOLA

(Omissis)

**D.G.R. n. 46 - 5332**

**OGGETTO:**

Determinazione dei contenuti normativi dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto.

A relazione dell' Assessore VALPREDA:

L'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come inserito dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, all'ottavo comma, dispone che "il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

L'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del succitato decreto legislativo, prevede poi che i contenuti di tali contratti, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, siano fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venne emanato nella seconda metà dell'anno 1995 (D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502) e conseguentemente, in data 18 marzo 1996, la Giunta regionale adottò il provvedimento n. 253-7207, recante ad oggetto "Determinazione dei contenuti economici e normativi del contratto di lavoro dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali" modificando la precedente deliberazione 29 dicembre 1994, n. 409-42333.

In seguito alla revisione del D.P.C.M n. 502/1995 avvenuta con il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 la D.G.R. n. 253-7207 del 18 marzo 1996 venne modificata, dapprima dalla D.G.R. n. 17-4168 del 22 ottobre 2001 e quindi dalla D.G.R. n. 99-10265 del 1° agosto 2003.

Sempre a seguito delle modificazioni apportate al DPCM 19 luglio 1995, n. 502 dal DPCM. 31 maggio 2001, n. 319, con provvedimento di Giunta regionale n. 44-6880 del 5 agosto 2002,

venne inoltre approvato, il nuovo schema tipo di contratto regolatore dei rapporti con i direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali, rettificando la precedente deliberazione n. 254 - 7208 del 18 marzo 1996.

Ora, attese le rilevanti modificazioni introdotte nell'ordinamento sanitario al fine di rendere sempre più stringenti gli obblighi di rispetto di rigorosi parametri economici, vertendo le questioni in materia di rapporti tra le amministrazioni regionali e le direzioni generali aziendali, si determina la necessità di intervenire sul versante della disciplina delle clausole contrattuali che regolano i rapporti medesimi. Le innovazioni normative introdotte suggeriscono una completa revisione della previgente formulazione contrattuale, attraverso l'approvazione di un nuovo schema tipo, sostitutivo del precedente, che recependo le novelle intervenute, al contempo superi le possibili incertezze interpretative di alcune precedenti formulazioni di clausole contrattuali.

In particolare è necessario rendere i contenuti contrattuali coerenti con le previsioni della legge n. 405/2001 (di conversione del decreto legge n. 347 del 2001) nella parte in cui statuisce che le Regioni debbano adottare le disposizioni necessarie per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico (art. 3, comma 2, lett. c). Tale adempimento viene specificato dalla legge n. 289/2002 (art. 52, comma 4, lett. d) che stabilisce quale condizione per l'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 - 2005 venga prevista la previsione della decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere. Adempimenti questi ultimi ancora richiamati dalla legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (finanziaria 2004), dall'articolo 6 dell'Intesa Stato Regioni, stipulata in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005); Intesa a sua volta richiamata dall'art. 1 comma 274 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

La sopra citata intesa, nell'ottica di garantire l'equilibrio economico finanziario sia in sede di preventivo annuale, sia in sede di conto consuntivo, prevede inoltre ulteriori adempimenti, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto ed impegnando le amministrazioni all'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, qualora si prospettassero situazioni di squilibrio. Allo stesso modo, nell'intesa, sono posti in capo alle Direzioni generali aziendali stringenti obblighi circa il rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale. Il mancato rispetto di tutti questi adempimenti è sempre sanzionato in termini di valutazione negativa dell'operato del direttore generale, prevedendosi che il mancato rispetto dei contenuti (e delle tempistiche) del debito informativo costituisca "grave inadempienza" ai fini della conferma, così come la mancata realizzazione delle azioni previste a garanzia dell'equilibrio economico finanziario è sanzionata con la decadenza del direttore generale.

Atteso quanto sopra si rende pertanto necessario allineare, nell'ambito degli istituti tassativamente disciplinati dalla legge, le previsioni contrattuali con le nuove disposizioni normative, fissando nel contempo modalità più efficaci di raccordo e di interazione con le direzioni generali delle aziende sanitarie regionali.

Ciò comporta la necessità di rendere più puntuali alcune previsioni contrattuali specie quelle che dispongono in tema di obbligazioni assunte dal direttore generale e di cause di risoluzione dei contratti. Conseguentemente, nel nuovo schema di contratto, sono ricondotti in capo alle Direzioni generali aziendali puntuali obblighi sia d'informazione (presentazione per via informatica alla Regione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute, ogni tre mesi, di una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale in ordine alla coerenza con gli obiettivi sull'indebitamento delle Pubbliche Amministrazioni) sia di adozione delle misure idonee a ricondurre la gestione entro termini tassativi (30 settembre ovvero 31 dicembre) nei limiti degli obiettivi assegnati. La violazione dei suddetti obblighi viene sanzionata

in termini di valutazione negativa dell'operato del direttore generale, prevedendo che le suddette fattispecie costituiscano "grave inadempienza" ai fini della conferma del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto.

Tra le altre innovazioni introdotte, in riferimento alla prossima approvazione del nuovo Piano socio sanitario regionale, assume rilievo la facoltà, riservata alla Regione, di modificare le sedi di assegnazione dei direttori, senza che la mobilità interaziendale modifichi la durata e le condizioni del contratto originario. La mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 10/1995. Per analoghe motivazioni, è necessario considerare tra le cause che giustificano la risoluzione dei contratti la possibile soppressione di aziende sanitarie regionali, conseguente a specifica previsione legislativa e la mancata realizzazione degli obiettivi qualificati come prioritari. Inoltre, atteso il preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto che si viene ad instaurare con i direttori generali proprio in relazione alla tipologia dell'incarico ricoperto, è stata espressamente prevista tra le clausole di risoluzione contrattuale il venire meno proprio di tale elemento personale in conseguenza di specifici comportamenti o atti che viene considerato quale grave motivo ai sensi dell'art. 12, comma 3, della l.r.10/1995. Si ritiene infine di inserire nello schema di contratto un richiamo specifico alla più generale facoltà di recesso prevista dall'art. 2237 cod. civ. prevedendo che, ricorrendone le ragioni, entrambi i contraenti possano recedere anticipatamente dal contratto con le modalità e, nel caso, con le penalizzazioni ivi determinate.

Infine, quanto al trattamento economico riconoscibile ai Direttori delle aziende sanitarie, si propone di prevedere, ai sensi del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., che il medesimo possa essere integrato in relazione alla documentata ed obbligatoria partecipazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

Esigenze di omogeneità suggeriscono evidentemente la necessità di adeguare anche gli schemi contrattuali che riguardano gli incarichi dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 44-6880.

Tutto ciò premesso, considerato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale di approvare gli allegati A) e B) rispettivamente intitolati: "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinante i rapporti tra i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali e la Regione Piemonte" e "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori sanitario / amministrativo delle Aziende Sanitarie regionali".

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 e s.m.i., avente ad oggetto "Individuazione delle Aziende Sanitarie regionali";
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., avente ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., avente ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;
- la D.G.R. n. 253-7207 del 18 marzo 1996 (Determinazione dei contenuti economici e normativi del contratto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali);
- la D.G.R. n. 44-6880 del 5 agosto 2002, DPCM 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i.. Schema tipo di contratto dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali;
- la D.G.R. n. 99-10265 del 1° agosto 2003 (Definizione del trattamento economico dei

- direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali. Modificazioni alla DGR n. 17-4168 del 22.10.2001);
- la legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e s.m.i., avente ad oggetto "Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";
  - il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, avente ad oggetto "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
  - la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)",
  - l'intesa Stato Regioni, raggiunta in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);
  - la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 )",

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

- di approvare gli allegati A e B rispettivamente intitolati "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori generali delle Aziende Sanitarie regionali" e "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori sanitario / amministrativo delle Aziende Sanitarie regionali" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

La Presidente  
della Giunta Regionale  
Mercedes BRESSO

Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 19 febbraio 2007.

pa/ 

Allegato alla deliberazione  
n. 46/5332 del 19 FEB. 2007  
Il Segretario

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE  
DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. .... del ... ha nominato il / la dr / dr.ssa ..... Direttore generale dell' Azienda sanitaria locale / ospedaliera ..... di ..... e che il / la medesimo / a, conscio / a delle responsabilità e dell' impegno che il mandato affidatogli / le comporta, dichiarando l' insussistenza di situazioni ostative, ha accettato l' incarico di cui trattasi come risulta dall' allegato 1 al presente contratto;

richiamati:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante ad oggetto " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed in particolare l' articolo 3 bis per quanto dispone che il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto sia stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, avente ad oggetto " Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali" ;
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 avente ad oggetto " Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" ;
- la DGR n. ... - ... del ... / ... / 200... di determinazione dei contenuti normativi del contratto dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;
- la DGR n. ... - ... del ... / ... / 200... di determinazione del compenso dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

tra

la Regione Piemonte, (in prosieguo Regione) in persona del Presidente e legale rappresentante ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato per gli effetti del presente contratto in Torino, Piazza Castello, n. 165,

ed

il / la ....., (in prosieguo Direttore generale) nato/a a ....., il ....., residente in ....., domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell' Azienda sanitaria .....,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. (Conferimento incarico).

1. La Regione conferisce al / alla ..... l' incarico di Direttore generale dell' Azienda sanitaria ..... (in prosieguo Azienda).
2. L' incarico è conferito per la durata di anni tre, decorrenti dal ... / ... / ..., o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva.
3. La Regione si riserva la facoltà di modificare la sede d' assegnazione del Direttore generale senza che la mobilità interaziendale modifichi la durata e le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, se del caso, l' adeguamento del corrispettivo di cui all' art. 6. La mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lett. c) della l. r. n. 10/1995.
4. Entro diciotto mesi dalla nomina il Direttore generale dovrà produrre il certificato di frequenza del corso di formazione di cui all' articolo 3 bis, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 s. m. i.
5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina la Regione, verificati i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati, con le modalità di cui



all' articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i., procederà alla conferma, o meno, dell' incarico.

6. Le parti convengono che, trattandosi di contratto di prestazione professionale di natura intellettuale che trova la propria disciplina nel titolo terzo del libro quinto del codice civile, la facoltà di recesso, reciprocamente riconosciuta, rimane regolata esclusivamente dall'articolo 2237 c. c. e dal successivo articolo 8.

Articolo 2. (Oggetto della prestazione).

1. Il / La ....., si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite, da norme nazionali o regionali, al Direttore generale dell' Azienda sanitaria, e con l' assunzione dei poteri di gestione dell' Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni responsabilità connessa.
2. Il Direttore generale - attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell' Azienda e di quelle messe a disposizione dalla Regione, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla stessa e dallo Stato - nell' espletamento del mandato, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e d' assistenza sanitaria, sulla base dei livelli fissati dalla Regione e dallo Stato.
3. Nell' esercizio delle proprie funzioni, il Direttore generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell' azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, l' equilibrio economico-finanziario aziendale. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile ed il suo rispetto è periodicamente verificato dalla Regione.
4. Il mancato perseguimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione nazionale o regionale, o il porre in essere di comportamenti o atti lesivi del rapporto fiduciario instaurato con la Regione, costituisce grave motivo si sensi dell' articolo 12, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 10/1995.

Articolo 3. (Obblighi di fedeltà ed esclusività).

1. Il Direttore generale si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l' incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l' assenza di qualsiasi situazione di conflitto d' interessi.
2. Il direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all' Ordine o Collegio competente la sospensione dell' attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Articolo 4. (Obblighi di riservatezza).

1. Il direttore generale - nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali - è tenuto alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura attinenti all' esercizio delle sue funzioni d' ufficio, qualora da ciò possa derivare danno, anche non patrimoniale, per l' Azienda o per la Regione, ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Articolo 5. (Obblighi di informazione).

1. Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d' informazione posti a carico dell' Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s' impegna a



fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste. In particolare, dovrà presentare per via informatica, alla Regione, al Ministero dell' Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute, entro i termini stabiliti, una certificazione di accompagnamento del Conto economico trimestrale in ordine alla coerenza con gli obiettivi sull' indebitamento delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

Articolo 6. (Corrispettivo).

1. Il corrispettivo per l' esercizio delle funzioni di Direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l' intera durata dell' incarico, in euro ... / ... (€ ..... ) annui. Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico così determinato ha carattere d' onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
2. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta al Direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
3. Nei casi di ritardata adozione degli atti di cui all' articolo 12, comma 4 della l. r. n. 10/1995 (atti di programmazione locale, di bilancio e piano di organizzazione), per il periodo della durata del ritardo, il corrispettivo è ridotto della metà.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € ... / ... (€ ..... ) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o di iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione e di quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

Articolo 7. (Integrazione al trattamento economico).

1. La Regione Piemonte stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali d' interesse regionale il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
2. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore generale (accertati dalla Regione anche mediante l' applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio, potranno determinare la corresponsione, da parte dell' Azienda, a titolo di integrazione del trattamento economico, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento della somma indicata al 1° comma dell' articolo 6.

Articolo 8. (Recesso)

1. I contraenti si riconoscono reciprocamente libera facoltà di recesso anticipato dal contratto. Il recesso deve essere formulato con lettera raccomandata con un preavviso di tre mesi. Ove non venga rispettato il predetto termine la parte recedente corrisponderà all' altra un importo pari al compenso equivalente ai giorni di mancato preavviso, calcolato in modo proporzionale all' ammontare del corrispettivo annuale di cui al 1° comma dell' articolo 6.

Articolo 9. (Clausole risolutive espresse).

1. Le parti convengono che, ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi:



- a. accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, ai sensi dell' articolo 11 della l. r. n. 39/1995;
- b. accertata violazione degli obblighi previsti dall' articolo 3;
- c. mancata attuazione dei Piani di Riquilibrato assistenziale e di Riequilibrio economico-finanziario (PRR), secondo le modalità e nei termini definiti dalla Giunta regionale;
- d. mancato raggiungimento dell' equilibrio economico-finanziario in uno o più esercizi finanziari, ovvero mancata riconduzione della gestione nei limiti assegnati dalla Regione a seguito di presentazione del piano di rientro;
- e. modificazioni legislative che comportino la soppressione dell' Azienda sanitaria cui il Direttore generale è preposto ovvero approvazione di una diversa definizione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie che incida sull' ambito territoriale dell' Azienda cui è preposto il Direttore Generale;

Articolo 10. (Altre cause di risoluzione).

- 1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:
  - a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell' incarico a seguito della verifica di cui all' articolo 1, comma 4, effettuata ai sensi dell' articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i.;
  - b. dichiarazione di decadenza ai sensi dei commi 3, lettere a), c) e d), e 4 dell' articolo 12 della l. r. n. 10/1995;
  - c. dichiarazione di decadenza ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;
  - d. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all' articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
  - e. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l' Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all' annullamento dell' atto di nomina;
  - f. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.
- 2. Nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennità di recesso nei casi di mancata conferma, decadenza dall' incarico, dimissioni, o risoluzione del contratto, salvo il caso di cui all' articolo 8.

Articolo 11. (Oneri e spese contrattuali).

- 1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d' uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Direttore generale.
- 2. Gli oneri economici derivanti dall' applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell' Azienda sanitaria regionale cui il Direttore è preposto.

Articolo 12. (Norme applicabili e foro competente).

- 1. Le premesse e l' allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto o non regolato, dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. o dalla l. r. n. 10/1995, si applicano le norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
- 2. Foro competente è quello di Torino.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. ... copie;  
Torino, li ... / ... / 200---

per la Regione Piemonte il Presidente

Il dott. ....



Ai sensi del II comma dell' articolo 1341 del Codice civile il / la .....  
dichiara di approvare espressamente le clausole previste dai seguenti articoli: 1; 2, c. 4;  
3; 5, c. 2; 8; 9; 10; 12.

Il dott. ....

.....



---

DICHIARAZIONE

In relazione alla D.G.R. n. \_\_\_ - \_\_\_ del \_\_\_ 2007, di nomina del Direttore generale dell' Azienda sanitaria locale / ospedaliera \_\_\_\_\_, il/la sottoscritto/a dr. /dr.ssa \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale, come da curriculum agli atti della Regione, sottoscritto e datato \_\_\_\_\_ ;
- b) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- c) di non esser sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- d) di non essere stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Dichiara inoltre l' insussistenza delle cause d' incompatibilità di cui:

- all' articolo 3, comma 9 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- all' articolo 3 bis, comma 10 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
- all' articolo 66, comma 1 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all' articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39.

Dichiara altresì:

- di accettare la nomina a Direttore generale dell' Azienda sanitaria locale / ospedaliera \_\_\_\_\_ alle condizioni tutte stabilite dalla sopra citata deliberazione di nomina e, con l' assunzione dei poteri di gestione, di accollarsi ogni responsabilità connessa, disciplinata da norme di legge o di regolamento o prevista da atti di programmazione o d' indirizzo regionali, nazionali o aziendali;
- di rinunciare agli atti ed alle azioni giudiziarie nei confronti della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie regionali del Piemonte tutte, per pretese sostanziali relative ai precedenti incarichi di Direttore Generale, Direttore sanitario o Amministrativo svolti presso Aziende sanitarie regionali del Piemonte.

Con riferimento all' art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito ai diritti e l' utilizzo dei propri dati personali, che la Regione Piemonte tratterà, anche con mezzi informatici, esclusivamente per i fini connessi al procedimento di cui trattasi.

Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara di essere stato adeguatamente informato circa il procedimento di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese che sarà intrapreso ai sensi dell' articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Torino, .....

FIRMA DEL DICHIARANTE



gs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Articolo 3, comma 9.

direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno ottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate nei sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria e presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può ricandidarsi per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai medici sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

gs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Articolo 3bis, comma 10.

La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

gs. 18 agosto 2000, n. 267 - Articolo 66, comma 1.

La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

gs. 23 marzo 1995, n. 39 - Articolo 13

Le nomine di competenza della Giunta, . . . omissis . . . sono incompatibili con le seguenti funzioni:

consiglieri regionali;

funzioni identificate dalla Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione sia costituita tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

funzioni che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o sono legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

funzioni di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

funzioni di magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Articolo 166 - Effetti della sospensione.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'adozione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.



D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Articolo 75 - Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Articolo 76 - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

*L. 3 agosto 1988 n. 327 Articolo 15.*

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione

*L. 19 marzo 1990 n. 55, Articolo 14.*

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.



ALLEGATO B) "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori sanitari / amministrativi delle Aziende Sanitarie regionali"

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il direttore generale dell'azienda sanitaria locale/ospedaliera ..... con deliberazione n. .... del ..... ha nominato il dott. .... quale direttore sanitario/amministrativo dell'azienda medesima;

- che il dott. .... ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di direttore sanitario/amministrativo previste dall'art. 3 comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9 del medesimo decreto, ed accettato la nomina con nota in data .....

Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del direttore sanitario/amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

vista la DGR n. ... - ... del ... / ... / ... inerente la definizione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali;

visto il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la l.r. 22 settembre 1994, n. 39;

vista la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

TRA

il dott. .... nato a ..... il ..... che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale/ospedaliera ..... (C.F. ....) quale di direttore generale / commissario pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'azienda

E

il dott. .... nato a ..... il ..... (C.F. ....) residente a ..... domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'azienda sanitaria regionale locale/ospedaliera

ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il direttore generale / commissario dell'azienda sanitaria locale/ospedaliera ..... conferisce al dott. .... che accetta l'incarico di direttore sanitario/amministrativo dell'azienda medesima

2. L'incarico ha durata di tre anni dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il dott. .... si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal d. lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione regionali. Nelle funzioni di direttore sanitario/amministrativo sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale.

2. Il dott. ...., nella sua qualità di direttore sanitario/amministrativo, risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dott. .... è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. E' tenuto, altresì, nel rispetto delle norme di cui alla



legge 241/1990 e s.m.i., del d.lgs. 196/2003, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per l'azienda o per la Regione, ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

**Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività e clausola risolutiva espressa)**

1. Il direttore sanitario/amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il direttore sanitario/amministrativo, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

2. Le parti convengono che il presente contratto s'intenderà risolto di diritto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dal precedente comma. Tale condizione risolutiva è posta nell'interesse esclusivo dell'azienda.

**Art. 4 (Compenso)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al direttore sanitario / amministrativo, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € ... / ... (Euro.....), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il dr..... accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al direttore sanitario/amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.

4. Il compenso di cui al comma 1 è integrato della somma di € ... / ... (Euro.....), quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatori ed a iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

**Art. 5 (Quota incentivante)**

1. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del direttore sanitario / amministrativo il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

3. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento tal che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

**Art. 6 (Estinzione e sospensione del rapporto contrattuale)**

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d. lgs. 502/1992 e s.m.i. ovvero una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto;

b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;

c) quando il direttore sanitario / amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, l.r. 10/1995;

d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;

e) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.



2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del direttore generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale direttore sanitario/amministrativo.

3. Il direttore generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il direttore sanitario/amministrativo nei casi previsti dall'art. 18 comma 5, l. r. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, nei casi previsti dal presente articolo e dall'art. 4.

Art. 7 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 8 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in .....

DATA .....

FIRME .....

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott. .... dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, e 6 del presente contratto.

DATA .....

FIRMA .....

A circular stamp from the Regione Toscana is located in the bottom right corner. The stamp contains the text "REGIONE TOSCANA" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.